



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.1796/2006

Reg.Dec.

N. 5067 Reg.Ric.

ANNO 2000

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da CONSIGLIO CALOGERO, LEONE ANGELO ANTONIO,
DI FRANCO ROSOLIA, RIZZUTO GIOVANNI, BATTAGLIA MICHELANGELO, DALLI CARDILLO
CARMELO, PALMA DI MARIA MARIA, CIPOLLA GERLANDO, TRAPANI GUGLIELMO, FIORELLA
RITA, GIOCONDO GIACOMA ANTONELLA, FALDETTA ANTONINO, SPOTO CALOGERO, GURRISI
PIERINO, CIARAVELLA GIUSEPPE, ALAIMO GIOVANNI, BALONE ANGELO, BRUNO VINCENZO,
SCANNELLA DOMENICO, rappresentati e difesi dall'avv.to Claudio Rossano, con
domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via V. Veneto, n. 108;

contro

il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dall'
Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede
della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I[^]
ter, n. 2422/2000 del 28.03.2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell' Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 15 novembre 2005 il
Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti l'avv.to Rossano e l' Avvocato dello Stato
Giannuzzi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio gli odierni appellanti, tutti dipendenti del Ministero dell' Interno appartenenti alla carriera direttiva di ragioneria di cui alla tabella 2 del d.P.R. n. 340/1982, insorgevano avverso la mancata corresponsione a partire dal 01.07.1995 dell'indennità speciale non pensionabile prevista dall'art. 43, comma 24, della legge 01.04.1981, n. 121, e successive integrazioni, di importo pari al 50 % di quella spettante al personale della Polizia di Stato.

Deducevano motivi di violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 24, della legge n. 121/1981; 2 della legge n. 34/1984; 4 del d.P.R. n. 395/1995; degli artt. 1 e 43 del C.C.N.L. del comparto dei ministeri sottoscritto il 16.05.1995 e di eccesso di potere in diversi profili.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per il Lazio, Sez. I[^] ter, respingeva il ricorso rilevando:

- che, in base al disposto di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 29/1993, la sottoscrizione del primo contratto collettivo ha determinato al cessazione di ogni trattamento accessorio comunque denominato in favore dei dipendenti interessati e non espressamente recepito nello strumento di contrattazione collettiva, ciò indipendente dalla specifica menzione nell'art. 43 del

C.C.N.L. del trattamento indennitario di cui si invoca il diritto al pagamento;

- che l'effetto abrogativo non può intendersi differito al successivo "contratto di raccordo" di cui all'art. 1, comma terzo, del C.C.N.L. 1995, come chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. I[^], con parere n. 19/96 del 27.11.1996;

- che la nuova "indennità di **amministrazione**", comprensiva della soppressa indennità prevista dall'art. 43, comma 24, della legge n. 121/1981, non va adeguata, secondo quanto previsto per il personale della carriera prefettizia, agli incrementi previsti dall'art. 4 del d.P.R. 31.07.1995, n. 395.

Avverso detta decisione hanno proposto appello di dipendenti interessati ed hanno confutato le conclusioni del giudice di primo grado rinnovando le doglianze articolate nel ricorso introduttivo.

Il Ministero dell' Interno si è costituito in giudizio ed ha contraddetto ai motivi dedotti chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 15 novembre 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

- 1). L'appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma.
- 2). Con il primo mezzo gli appellanti dipendenti dell'Amministrazione civile dell' Interno insistono sulla permanenza, anche dopo la sottoscrizione del C.C.N.L. 1995 relativo al comparto dei ministeri, del trattamento indennitario previsto dall'art. 43, comma 24, della legge 01.04.1981, n. 121 - commisurato al 50% dell'indennità prevista per il personale che espleta funzioni di polizia - sul rilievo che detto emolumento

non è nominativamente compreso fra quelli elencati all'art. 43 del predetto C.C.N.L., che indica il dettaglio le disposizioni sul trattamento economico del personale interessato oggetto di disapplicazione per effetto della nuova regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro.

Sul punto va condiviso l'ordine argomentativo di cui alla decisione che si appella, ribadito dalla difesa erariale nell'attuale fase di giudizio, in base al quale l'effetto abrogativo della regolamentazione di detto trattamento indennitario discende in via immediata dall'art. 72, comma terzo, del d.lgs. 03.02.1993, n. 29, indipendentemente da ogni ulteriore esemplificazione nello strumento di contrattazione collettiva.

Stabilisce la menzionata disposizione che contestualmente alla stipula dei primi contratti collettivi *“sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore dei dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria e corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente”*.

Si versa a fronte di una norma di portata generale che esprime l'intento di ricondurre, con disciplina unitaria, alla contrattazione collettiva tutti gli istituti retributivi dei dipendenti pubblici c.d. privatizzati, secondo il principio di carattere generale sancito dall'art. 2, comma terzo, del d.lgs. n. 29/1993, in base al quale *“i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente”*, e ribadito dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. citato con riferimento al *“trattamento economico fondamentale ed accessorio”* che

resta “*definito dai contratti collettivi*”. La struttura del trattamento retributivo del personale del comparto dei ministeri è, quindi, quella stabilita dall’art. 29 del C.C.N.L. 1995, ed articolata sul trattamento fondamentale e su quello accessorio, distinto quest’ultimo per ministeri come da allegato B al C.C.N.L. medesimo e raggugliato a quello in godimento in base al regime previgente. Discende dal su riferito ed esaustivo quadro di disciplina l’esclusione di ogni ultrattività di previsioni di legge inerenti a trattamenti indennitari ed accessori in precedenza goduti dal personale interessato, preclusione che opera anche con riguardo all’indennità prevista dall’art. 43, comma 24, della legge n. 121/1981, di cui gli odierni appellanti invocano il pagamento anche in vigenza del C.C.N.L. 1995.

2.1). Diversamente da quanto sostenuto dagli appellati con un secondo ordine argomentativo, l’effetto abrogativo di tale ultimo trattamento indennitario non può essere posticipato alla data di stipula del contratto collettivo c.d. di “*raccordo*” delle previsioni di cui al C.C.N.L. 1995 con le norme relative all’ordinamento del personale dell’Amministrazione dell’Interno, previsto dall’art. 1, comma terzo, del C.C.N.L. 1995. Si tratta invero di norma contrattuale che, se reca la riserva di ulteriori disposizioni di dettaglio per il personale predetto, non deroga agli effetti abrogativi degli istituti retributivi sul trattamento accessorio quali stabiliti dall’art. 72, terzo comma, del d.lgs. n. 29/1993 con individuazione del “*dies a quo*” nella prima sottoscrizione del contratto collettivo di comparto. Quanto precede, come posto in rilievo nella decisione che si appella, ha trovato conferma nel contenuto del contratto di raccordo sottoscritto il 26.02.1998, che nulla ha

Carmine Volpe	Consigliere
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Bruno Rosario Polito	Consigliere relatore ed estensore

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere

BRUNO ROSARIO POLITO

Segretario

ANNAMARIA RICCI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...06/04/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria